



# **REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Tesserete, 28 febbraio 2024

**1. DEFINIZIONI**

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola è il titolare dell'allacciamento;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo. Nel caso di compravendite per stabilire la proprietà del fondo fa stato la data d'iscrizione a registro fondiario;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Servizio	Servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Capriasca
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte d'allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile/punto di fornitura alla condotta di distribuzione, eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili/punti di fornitura;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile/punto di fornitura fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
AAT	Associazione Acquedotti Ticinesi
CCS	Codice Civile Svizzero

**2. BASI LEGALI**

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (lista non esaustiva).

**2.1 Leggi e ordinanze**

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) RS 817.0;
- Ordinanza federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) RS 817.02;
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) RS 817.022.11;
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti RS 817.023.21;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) RS 814.20;
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) RS 814.201;
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl) 9.1.2.1.

**2.2 Direttive della SSIGA**

- direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).



### 3. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Costituzione

<sup>1</sup>Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Capriasca, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

<sup>2</sup>In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

<sup>3</sup>Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

<sup>4</sup>Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

#### Art. 2 Scopo e campo di applicazione

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

<sup>2</sup>Gli acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale, di regola siti fuori zona edificabile, non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.

<sup>3</sup>Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

#### Art. 3 Basi giuridiche

<sup>1</sup>Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra Comune, titolari dell'allacciamento, abbonati e utenti.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

<sup>3</sup>L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

<sup>4</sup>Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare del presente e delle tariffe (pure consultabili sul sito del Comune).

#### Art. 4 Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio.

#### Art. 5 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale (CC):

- a) adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva le tariffe e le tasse;
- c) esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese d'investimento;
- f) decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.



## **Art. 6 Competenze del Municipio**

<sup>1</sup>Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

<sup>2</sup>In particolare il Municipio:

- a) presenta al CC il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al CC la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al CC;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

<sup>3</sup>Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di:

- spese di investimento;
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- stipulazione di Convenzioni.

## **Art. 7 Contabilità del Servizio**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo (*710 Approvvigionamento idrico*); l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (*2910.101 Approvvigionamento idrico*).

## **Art. 8 Riversamento eccedenza di ricavi al Comune**

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

## **Art. 9 Copertura dei costi – Tasse di utilizzazione**

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utilizzazione, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

## **Art. 10 Zona di distribuzione**

<sup>1</sup>Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

<sup>2</sup>Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).



<sup>3</sup>Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

<sup>4</sup>Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

#### **Art. 11 Compiti del Comune**

<sup>1</sup>Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

<sup>2</sup>Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

<sup>3</sup>Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

<sup>4</sup>Il Comune provvede in particolare ad:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli artt. 41 e 43).

<sup>5</sup>Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari dell'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

<sup>6</sup>Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

### **4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**

#### **Art. 12 Piano generale acquedotto**

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl).

#### **Art. 13 Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

#### **Art. 14 Condotte principali**

<sup>1</sup>Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

<sup>2</sup>Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

#### **Art. 15 Condotte di distribuzione**

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

#### **Art. 16 Costruzione**

<sup>1</sup>Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

<sup>2</sup>La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.



### **Art. 17 Idranti**

<sup>1</sup>Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI):

- a) definisce la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica il Servizio della posa degli idranti.

<sup>2</sup>Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente articolo trova applicazione.

### **Art. 18 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche**

<sup>1</sup>Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione, fermo restando l'obbligo di coinvolgere il Servizio. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

<sup>2</sup>Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.

<sup>3</sup>È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

<sup>4</sup>Prelevi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 80.

### **Art. 19 Messa a terra**

<sup>1</sup>Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

<sup>2</sup>Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

<sup>3</sup>Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

## **5. ALLACCIAMENTI**

### **Art. 20 Domanda di allacciamento**

<sup>1</sup>Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario disponibile anche sul sito internet del Comune.

<sup>2</sup>Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 21 Rifiuto di allacciamento**

<sup>1</sup>Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune (concessione AAT);
- d) quando l'oggetto si trova fuori dalla zona di distribuzione e non vi è una rete di distribuzione del Comune nelle immediate vicinanze (art. 10).

<sup>2</sup>I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.



<sup>3</sup>Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

#### **Art. 22 Tracciato e caratteristiche**

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono concordati tra il richiedente e il Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

#### **Art. 23 Condizioni tecniche**

<sup>1</sup>Ogni stabile/punto di fornitura possiede di regola il proprio allacciamento.

<sup>2</sup>In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili/punti di fornitura possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

<sup>3</sup>In casi particolari determinati stabili/punti di fornitura possono essere provvisti di più allacciamenti.

<sup>4</sup>Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

#### **Art. 24 Utilizzazione di proprietà private, servitù**

<sup>1</sup>Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 CCS, a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo, previo preavviso, di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. Il ripristino della situazione antecedente è a carico del Comune.

<sup>3</sup>Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

<sup>4</sup>Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

<sup>5</sup>Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

<sup>6</sup>Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

#### **Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento e/o della dorsale**

<sup>1</sup>L'allacciamento e/o la dorsale fino al confine tra area pubblica e area privata è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.



<sup>2</sup>L'allacciamento e/o la dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.

<sup>3</sup>Le spese per la posa di condotte d'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 26 Proprietà dell'allacciamento e/o della dorsale**

<sup>1</sup>Le parti di allacciamento e/o della dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

<sup>2</sup>La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento e/o della dorsale.

#### **Art. 27 Vetustà condotte**

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

#### **Art. 28 Sostituzione allacciamento e/o dorsale**

<sup>1</sup> Il Comune può sostituire, a proprie spese, parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica in caso di interesse pubblico rilevante.

<sup>2</sup>La sostituzione di parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica da parte dei titolari sottostà ad autorizzazione da parte del Comune. Tutti i costi sono a carico dei titolari.

<sup>3</sup> Il Comune può imporre al titolare di un allacciamento e/o di una dorsale la sua sostituzione parziale o completa sia su area pubblica, sia su area privata ed in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento o della dorsale;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- f) altri motivi di ordine tecnico.

Le spese per gli interventi di sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubblica che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 29 Manutenzione allacciamento e/o dorsale**

<sup>1</sup>La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale fino al confine tra area pubblica e area privata è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.

<sup>2</sup>La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le indicazioni del Servizio. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.

<sup>3</sup>Le spese per gli interventi di manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 30 Modalità di intervento**

<sup>1</sup>Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'emergenza.

<sup>3</sup>Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per manutenzioni o sostituzioni parziali o complete dell'allacciamento e/o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso





agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

#### **Art. 31 Messa fuori esercizio**

<sup>1</sup>Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento nei seguenti casi:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile/punto di fornitura e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile/punto di fornitura o di sostituzione dell'allacciamento;
- d) in caso di gravi infrazioni al seguente regolamento.

<sup>2</sup>Tutti i relativi costi sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

### **6. INSTALLAZIONI INTERNE**

#### **Art. 32 Esecuzione**

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento di uno stabile/punto di fornitura deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

<sup>2</sup>I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

#### **Art. 33 Prescrizioni tecniche**

<sup>1</sup>Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

<sup>2</sup>Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

<sup>3</sup>Ogni installazione interna necessita di un riduttore di pressione.

<sup>4</sup>Ogni installazione interna necessita di un filtro in entrata. In casi particolari, su installazioni interne vecchie, sono possibili deroghe previa autorizzazione da parte del Comune.

<sup>5</sup>Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 34 Collaudo**

<sup>1</sup>Il Comune o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

<sup>2</sup>Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

<sup>3</sup>Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

<sup>4</sup>Le spese di collaudo sono incluse nella tassa d'allacciamento.



### **Art. 35 Obblighi del titolare dell'allacciamento**

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

### **Art. 36 Pericolo di gelo**

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

### **Art. 37 Doveri di informazione**

<sup>1</sup>Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

<sup>3</sup>Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

### **Art. 38 Controlli**

<sup>1</sup>Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

<sup>2</sup>Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

<sup>3</sup>Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### **Art. 39 Responsabilità**

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento risponde nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

### **Art. 40 Impianti di trattamento dell'acqua potabile**

<sup>1</sup>L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.

<sup>2</sup>Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

<sup>3</sup>Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

## **7. FORNITURA DELL'ACQUA**

### **Art. 41 Principi**

<sup>1</sup>La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

<sup>2</sup>L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

<sup>3</sup>L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.



<sup>4</sup>Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile/punto di fornitura allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

<sup>5</sup> Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

<sup>6</sup> Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

#### **Art. 42 Obbligo di prelievo**

<sup>1</sup>L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

<sup>2</sup>Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

<sup>3</sup>In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

<sup>4</sup>Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

#### **Art. 43 Limitazione della fornitura**

<sup>1</sup> Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.

<sup>2</sup> Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

<sup>3</sup>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati.

#### **Art. 44 Esclusione di responsabilità**

<sup>1</sup>È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

<sup>2</sup>Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

#### **Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua**

<sup>1</sup>È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

<sup>2</sup>Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

#### **Art. 46 Prelievo abusivo**

<sup>1</sup>Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

<sup>2</sup>Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;



c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;

d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

<sup>3</sup>Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste dall'art. 80 del presente regolamento.

<sup>4</sup>È riservata la denuncia all'Autorità penale.

#### **Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri**

<sup>1</sup>La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

<sup>2</sup> Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa posa di un sistema atto ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

<sup>3</sup>L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

#### **Art. 48 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici**

<sup>1</sup> Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

<sup>2</sup>Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, nel rispetto dell'art. 72.

#### **Art. 49 Disdetta dell'abbonamento**

<sup>1</sup>L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.

<sup>2</sup>I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

<sup>3</sup>Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

<sup>4</sup>La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

#### **Art. 50 Ripristino dell'abbonamento**

<sup>1</sup>Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'articolo 49 equivale a richiedere un nuovo allacciamento, al proposito si rimanda agli articoli 20, 67 e seguenti.

<sup>2</sup>Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

#### **Art. 51 Limitazione di portata per installazioni speciali**

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

#### **Art. 52 Piscine e fontane**

<sup>1</sup>È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

<sup>2</sup>Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

<sup>3</sup>Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

<sup>4</sup>L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

<sup>5</sup>In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.



### **Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici.

### **Art. 54 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie**

<sup>1</sup>L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

<sup>2</sup>In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

<sup>3</sup>La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

## **8. APPARECCHI DI MISURA**

### **Art. 55 Misura e lettura**

<sup>1</sup>Il quantitativo di acqua erogato viene misurato unicamente con il contatore messo a disposizione dal Comune.

<sup>2</sup>L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

### **Art. 56 Proprietà e manutenzione**

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

### **Art. 57 Ubicazione**

<sup>1</sup>L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

<sup>2</sup>Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

### **Art. 58 Responsabilità**

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

<sup>2</sup>Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

### **Art. 59 Prescrizioni tecniche**

<sup>1</sup>Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.

<sup>2</sup>In caso di inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.

### **Art. 60 Contestazioni**

<sup>1</sup>Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

<sup>2</sup>Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle



del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione o dalla sostituzione dell'apparecchio.

#### **Art. 61 Disfunzioni**

<sup>1</sup>Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

<sup>2</sup>Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

<sup>3</sup>Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

<sup>4</sup>Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

<sup>5</sup>L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

#### **Art. 62 Sotto-contatori**

<sup>1</sup>L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

<sup>2</sup>Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

#### **Art. 63 Utilizzo del contatore in caso di trasformazioni di edifici**

<sup>1</sup>In caso di trasformazione di edifici, il Comune ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria sanitaria non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.

<sup>2</sup>Qualora invece venga rimosso, sarà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto. Al termine dei lavori sarà nuovamente posato il contatore.

### **9. FINANZIAMENTO**

#### **Art. 64 Autonomia finanziaria**

<sup>1</sup>Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

<sup>2</sup>Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento (vedi art. 69);
- b) tasse di utilizzazione (vedi art. 72);
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

<sup>3</sup>Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

#### **Art. 65 Determinazione delle tasse**

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

#### **Art. 66 Spese per le condotte principali e di distribuzione**

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.



## 10. COSTI ALLACCIAMENTO

### Art. 67 Allacciamento

<sup>1</sup>I costi d'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) le spese di collaudo e la posa del contatore.

<sup>2</sup>Tutti i costi dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

### Art. 68 Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento

<sup>1</sup>Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

<sup>2</sup>La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

### Art. 69 Limiti minimi e massimi della tassa di allacciamento

La tassa di allacciamento (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue fissate dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della tabella seguente e dal diametro della condotta posata. Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione.

*Tabella: Tasse di allacciamento, calcolata tramite il diametro dell'allacciamento*

Condotta in FE (") pollici	Condotta in PE pn 16 (mm)	Diametro interno (mm)	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
≤1	≤32	<30	1'000.00	1'500.00
1 ¼	40	31-40	1'500.00	2'000.00
1 ½	50	41-50	2'000.00	2'500.00
2	63	51-60	2'500.00	3'500.00
≥2 ½	≥75	>60	3'000.00	5'000.00

### Art. 70 Costi di posa

<sup>1</sup>I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

<sup>2</sup>Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

### Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

## 11. TASSE

### Art. 72 Tassa di utilizzazione

<sup>1</sup>La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (vedi art. 72bis);
- per i consumi a forfait per punto di prelievo (vedi art.72ter).



<sup>2</sup>Le tasse di cui agli articoli 72bis e 72ter sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi illustrati nel presente articolo.

<sup>3</sup>L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

### **Art. 72bis Tassa base, tassa di consumo, tassa per il noleggio del contatore**

#### Tassa base

<sup>1</sup>La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

<sup>2</sup>Ogni allacciamento ha almeno un'unità di consumo, le unità di consumo sono così definite:

- a) un'unità di consumo per ogni unità abitativa, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, nonché, se indipendenti dagli impianti degli oggetti sopradescritti: edifici ad uso privato, giardini, orti, vigneti, ecc. Nel caso di unità abitative, la presenza della cucina e dei servizi igienici determina il numero di unità di consumo fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluenza ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- b) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25 mm;
- c) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25 mm;
- d) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- e) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

<sup>3</sup>La tariffa di fornitura annua per unità di consumo può variare da fr. 150.00 a fr. 230.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del Servizio. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

La tariffa di fornitura annua all'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) può variare da fr. 500.00 a fr. 1'500.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del Servizio. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

#### Tassa di consumo

<sup>5</sup>La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m<sup>3</sup>, moltiplicata per il totale dei m<sup>3</sup> consumati, rilevati tramite lettura, di regola, annuale del contatore. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale si applica una riduzione del 50%. Per le abitazioni (di regola site in fuori zona edificabile), che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

<sup>6</sup>La tariffa al metro cubo è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.

*Tabella: tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore*

<b>Tipo di acqua</b>	<b>Distribuzione</b>	<b>Minimo (Fr./m<sup>3</sup>)</b>	<b>Massimo (Fr./m<sup>3</sup>)</b>
Acqua potabile	All'utenza	1.00	5.00
Acqua potabile	A rivenditori	0.60	5.00
Acqua potabile	Uso agricolo	-50% tassa acqua potabile all'utenza	
Acqua greggia	All'utenza	-25% tassa acqua potabile all'utenza	



Tassa per il noleggio del contatore

<sup>7</sup>La tassa annua di noleggio (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio tramite Ordinanza municipale e dal diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dal Comune. Il noleggio del contatore è a carico del titolare dell'allacciamento.

<sup>8</sup>La tariffa al metro cubo è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.

*Tabella: tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro*

Diametro (mm)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
20	30.00	50.00
25	35.00	55.00
32	40.00	60.00
40	60.00	80.00
50	100.00	120.00
>50	150.00	170.00

**Art. 72ter Tassa a forfait per punto di prelievo**

<sup>1</sup>La tassa a forfait per punto di prelievo annua (IVA inclusa) è definita a seconda dell'utilizzo ed è fissata dal Municipio tramite Ordinanza municipale che ne definisce le relative tariffe forfetarie entro i limiti stabiliti dalla tabella sottostante.

*Tabella: tassa a forfait per punto di prelievo*

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della tassa di allacciamento (vedi art. 68)	
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	100.00	400.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 3 l/min. al massimo	200.00	800.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	100.00	400.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF	

**Art. 73 Fatturazione e acconti per costi di fornitura**

<sup>1</sup>I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

<sup>2</sup>Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

<sup>3</sup>Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.



<sup>4</sup>Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni il Comune si riserva di procedere con la lettura forzata.

#### **Art. 74 Incasso ed esecuzione**

<sup>1</sup>Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

<sup>3</sup>Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

<sup>4</sup>Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.

<sup>5</sup>Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

<sup>6</sup>Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle fatture comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) l'interruzione dell'erogazione normale;
- b) la posa di un contatore a pagamento;
- c) il versamento di una garanzia.

## **12. CAUZIONI**

#### **Art. 75 In generale**

<sup>1</sup>Il Comune può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.

<sup>2</sup>Se richiesta sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

<sup>3</sup>Devono inoltre versare una cauzione, se richiesta:

- a) gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b) gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
- c) gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
- d) gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

#### **Art. 76 Importo e genere della cauzione**

<sup>1</sup>La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

<sup>2</sup>La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

#### **Art. 77 Inadempienza**

<sup>1</sup>Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

<sup>2</sup>È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



### **Art. 78 Restituzione**

<sup>1</sup>Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

<sup>2</sup>Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

### **Art. 79 Acquisizione cauzioni**

<sup>1</sup>Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

<sup>2</sup>Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

<sup>3</sup>Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

## **13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE**

### **Art. 80 Contravvenzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 LOC.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

<sup>3</sup>Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

### **Art. 81 Contestazioni e procedure**

<sup>1</sup>Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro quindici giorni.

<sup>2</sup>Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

<sup>4</sup>Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

## **14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 82 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 6 del 12 settembre 2023.

### **Per il Consiglio comunale**

Domenico Frascina, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Francesca Cocchi Ghielmi e Aaron Rezzonico, **Scrutatori**



Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC, a partire dal 15 settembre 2023.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 005613 del 27 febbraio 2024.



**Modelli raccomandati per le tasse di base relative alla fornitura di acqua**

Modello taxa di base	Condizioni aggiuntive	Osservazioni	Percentuale di entrate dalle tasse di base
Unità di carico ( <i>load units</i> )		Per ridurre il lavoro legato al rilevamento si consiglia di raggrupparle in scaglioni e di strutturarle in maniera leggermente degressiva. Questa strutturazione è più conforme al principio di causalità.	Senza restrizioni
Tariffa a scaglioni e degressiva	Non indicata per i Comuni con un'elevata percentuale di abitazioni secondarie.		Senza restrizioni
Tassa di base unica per abitazione -> Soluzione transitoria a condizione che la taxa di base sia molto bassa.	La taxa di base non deve superare il prezzo di 50 m <sup>3</sup> di acqua consumata		< 30 %
Tassa unica per raccordo o (dimensioni del) contatore -> Soluzione transitoria, se la percentuale della taxa di base è inferiore al 50% delle entrate.	Nel differenziare per dimensioni del contatore, fare attenzione che i contatori siano stati installati in base a criteri unitari in tutto il bacino d'utenza.		< 50 %
Tassa di base unica per abitazione combinata con una taxa unica per raccordo o contatore	La taxa di base non deve superare il prezzo di 50 m <sup>3</sup> di acqua consumata		< 60 %
Tassa di base in funzione delle dimensioni dell'abitazione – va inoltre fatta una distinzione tra abitazione in casa plurifamiliare o in casa unifamiliare	Se la taxa di base supera il 60 % è opportuno specificare maggiormente le dimensioni dell'abitazione (numero di stanze o superficie abitativa).	Questo modello è più conforme al principio di causalità se viene combinato con una taxa per raccordo/contatore perché in questo modo si tiene meglio conto dei costi fissi per raccordo.	Senza restrizioni

In base alla situazione è indicato riscuotere oltre alla taxa di base una taxa per la protezione antincendio, in particolare per l'industria e l'artigianato o per gli edifici agricoli senza raccordo idrico.